

**ULTERIORI INDIRIZZI REGIONALI PER L DIMENSIONAMENTO
DELLA RETE SCOLASTICA PER L'A.S. 2026/2027 – APPLICAZIONE
DISPOSIZIONI PREVISTE ALL'ARTICOLO 19 DEL DECRETO-
LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98**

Premessa

La Regione Toscana con il presente documento intende definire gli ulteriori Indirizzi utili alla approvazione del piano regionale per il dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, utili all'attuazione di quanto previsto all'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e dei relativi decreti attuativi.

Tali disposizioni si inseriscono in un quadro normativo regionale definito dalle disposizioni di cui agli artt. 37, 38, 39 e 39 bis del D.P.G.R. 47/R/2003 e dalle disposizioni nazionali contenute all'art. 1, comma 557 - nella parte in cui introduce i commi 5-quater, 5- quinquies, 5-sexies nell'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 – e dal comma 558 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

I soggetti istituzionali coinvolti dovranno inoltre valutare l'opportunità di mantenere, principalmente nelle aree montane, interne e nelle isole, un presidio scolastico significativo in termini quantitativi e qualitativi, sostenibile nel lungo periodo, ai quali sia possibile assicurare adeguati servizi di supporto per l'accesso e la frequenza.

Al fine dell'adozione delle proposte relative agli accorpamenti/fusioni resesi obbligatorie dalla normativa vigente, dovrà tenersi conto obbligatoriamente degli ambiti territoriali delle Conferenze per l'educazione e l'istruzione.

Gli enti competenti favoriscono la massima condivisione con il territorio di riferimento, valutando se procedere ad ulteriori iniziative di concertazione non già previste dal D.P.G.R. n. 47/r 2003. I pareri eventualmente assunti in tali iniziative assumono valore non vincolante.

PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA PER L'A.S. 2026/2027 – ULTERIORI ADEMPIMENTI:

Si ritiene opportuno in primo luogo non valutare ammissibili:

- le proposte di costituzione di nuove istituzioni scolastiche aggiuntive rispetto a quelle esistenti, anche a scorporo, se non nel caso degli accorpamenti richiesti dal presente provvedimento;
- le proposte di costituzione di nuovi istituti omnicomprensivi;
- le richieste di conferma/mantenimento di Istituti scolastici già attivi nell'a.s. 2025/2026; le Conferenze Zonali, le Province e la Città Metropolitana di Firenze sono tenute a non inserire nei rispettivi Piani tali proposte.

Nell'anno 2023 è cambiata la normativa in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche: la previgente normativa fissava il parametro del dimensionamento ottimale, utile per l'assegnazione di un dirigente scolastico e di un DSGA titolari, in 600 alunne ed alunni/studentesse e studenti, riducibile a 400 nel caso degli istituti scolastici aventi sede in un Comune montano o isolano.

Da sempre Regione Toscana si è posta l'obiettivo di tutelare quei territori che per conformazione orografica, difficoltà di spostamento e carenza di servizi, non potevano rispettare tali parametri dimensionali. L'amministrazione regionale intende confermare tale impostazione anche per l'a.s. 2026/2027, al fine di assicurare anche in tali territori un presidio scolastico stabile.

L'amm.ne regionale ritiene opportuno confermare il metodo già previsto dall'attuale normativa regionali che prevede il coinvolgimento degli enti locali (Province, Città Metropolitana, Conferenze Zonali per l'educazione e l'istruzione, Comuni) nel processo decisionale, al fine di pervenire a quelle soluzioni che meglio rispondano alle esigenze del territorio, al di là degli stretti parametri numerici dimensionali.

Per questo è necessario avviare gli adempimenti necessari al rispetto delle disposizioni previsti dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 in materia di dimensionamento della rete scolastica. Tale normativa ha apportato una radicale riforma della materia in oggetto ed in particolare delle disposizioni previste all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Deve essere ricordato che, a seguito dell'approvazione del decreto interministeriale n. 127 del 30/06/2023, è stato definito il contingente organico dei dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, stabilendo per la Regione Toscana:

- per l'a.s. 2024/2025 un contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di 455 unità;
- per l'a.s. 2025/2026 un contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di 452 unità;
- per l'a.s. 2026/2027 un contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di 446 unità.

A fine dicembre 2023, prima che l'amministrazione regionale provvedesse all'adozione del piano regionale del dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2024/2025, con l'individuazione dei necessari accorpamenti previsti dalla normativa sopra richiamata, è stato approvato il Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 nel quale:

- è stata stabilita una deroga al 5 gennaio 2024 per le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025 ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, utili per l'approvazione del dimensionamento della rete scolastica;
- veniva confermato il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, individuato dal decreto interministeriale n. 127 del 30/06/2023;

- veniva prevista la facoltà per le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, di attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal decreto interministeriale n. 127 del 30/06/2023, alle quali attribuire solo incarichi di reggenza e non dirigenti titolari.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 4/1/2024 la Regione Toscana ha esercitato tale facoltà prevista dal Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, individuando:

- n. 11 istituti scolastici, tra quelli indicati nella deliberazione della G.R. n. 1446/2023, per i quali esercitare la facoltà riconosciuta all'articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, per il solo anno scolastico 2024/2025, attivando così un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito per la Regione Toscana dal decreto interministeriale n. 127 del 30/06/2023;
- n. 4 istituti scolastici da accorpare o con altri istituti, a decorrere dall'a.s. 2024/2025.

Completata l'approvazione del piano del dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2024/2025, con la previsione dei necessari accorpamenti¹ stabiliti dalla normativa statale, è stato dato avvio alle procedure propedeutiche per l'adozione dell'analogo atto previsto per l'a.s. 2025/2026.

Con la successiva Deliberazione della G.R. n. 1618 del 23-12-2024:

- è stato approvato il piano regionale del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2025/2026;
- è stato approvato con l'allegato L l'elenco degli accorpamenti previsti per la Regione Toscana dal decreto interministeriale n. 127 del 30/06/2023 e con l'allegato M la relativa graduatoria, compresi quelli per i quali viene esercitato il potere sostitutivo previsto dalla Legge Regionale n. 32/2002;
- si è proceduto in via cautelativa, sussistendone i gravi motivi ivi evidenziati, secondo quanto previsto all'art. 21-quater della Legge n. 241/1990, a sospendere l'esecuzione degli accorpamenti previsti agli allegati L e M, nonché degli allegati A e C limitatamente alle operazioni di accorpamento/fusione delle istituzioni scolastiche, di tale provvedimento amministrativo per un termine massimo di 12 mesi, mantenendo invariato per l'anno scolastico 2025/2026 il numero di 466 istituzioni scolastiche autonome attualmente presenti in Toscana;
- si prevedeva che nessun accorpamento doveva essere effettuato qualora fosse stata apportata una modifica della normativa nazionale di riferimento o fosse stato disposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito un aggiornamento del numero di accorpamenti previsti per la Regione Toscana, che avesse determinato una cancellazione dei relativi obblighi previsti dal decreto interministeriale n. 127 del 30/06/2023.

Il successivo Decreto-legge 16 gennaio 2025, n. 1 ha approvato una modifica della disciplina normativa in materia di riorganizzazione del sistema scolastico, ed in particolare all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendosi al comma 83-quater.² la possibilità per le Regioni di:

- adottare la delibera di dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre 10 giorni dalla data di entrata in vigore di tale decreto;
- di attivare, per il solo anno scolastico 2025/2026, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, definito, per ciascuna regione per

¹ Per comodità nel testo che segue laddove parlasi di "accorpamenti" potrà intendersi anche "fusioni" tra istituzioni scolastiche, a seconda della decisione che sarà adottata dalle Province e dalla Città Metropolitana.

il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal sopra indicato decreto interministeriale n. 127 del 30/06/2023;

Con propria deliberazione n. 36 del 20 gennaio 2025 la Giunta Regionale della Toscana si è avvalsa di tale opportunità e attivando conseguentemente un ulteriore numero di autonomie scolastiche pari a 14; così facendo non sussistevano più gli obblighi di accorpamento di istituzioni scolastiche previsti dal decreto interministeriale n. 127 del 30/06/2023, rimanendo per l'effetto invariato per l'anno scolastico 2025/2026 il numero di 466 istituzioni scolastiche autonome attualmente presenti in Toscana.

La Legge 28 febbraio 2025, n. 20, ha disposto l'abrogazione del decreto-legge 16 gennaio 2025, n. 1, confermando al proprio interno le stesse disposizioni previste in tale atto.

E' successivamente stato approvato il decreto interministeriale n. 124 del 30/06/2025, con il quale è stato aggiornato a 450 unità il contingente organico dei dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi previsto per la Toscana nell'a.s. 2026/2027, in modifica di quanto previsto dal decreto interministeriale n. 127 del 30/06/2023.

E' stata successivamente approvata la deliberazione della G.R. n. 1455 del 29/9/2025 nella quale è stato stabilito quanto segue:

- si è proceduto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21-quater della Legge n. 241/1990, alla sospensione del procedimento regionale di definizione degli istituti scolastici cui attribuire in via esclusiva il contingente organico dei dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi definito con il decreto interministeriale n. 124/2025 per un termine massimo di 12 mesi, mantenendo invariato per l'anno scolastico 2026/2027 il numero di 466 istituzioni scolastiche autonome attualmente presenti in Toscana, fino alla risoluzione del contenzioso costituzionale avviato dalla Regione nei confronti dell'art. 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- veniva stabilito ai fini della adozione futura dei provvedimenti previsti dalla normativa sopra richiamata, che:
 - fossero salvaguardate da eventuali operazioni di accorpamento/fusione previste le istituzioni scolastiche aventi la sede direttiva principale, come indicata dall'Ufficio Scolastico Regionale, in un Comune facente parte delle Aree interne ed individuato come "periferico" e "ultra-periferico" nell'allegato A alla Deliberazione della G.R. n.199 del 28-02-2022, in quanto soggette a maggiori criticità organizzative;
 - qualora le operazioni di accorpamento/fusione di un istituto scolastico sito in un Comune che non fosse periferico o ultra periferico coinvolgano altro istituto scolastico che invece è sito in territorio periferico o ultra-periferico, la sede direttiva dovesse essere attribuita a quest'ultimo;
- si demandava l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione di quanto previsto in tale Deliberazione al Settore Educazione e Istruzione della Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro.

E' successivamente pervenuta da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito la nota prot. 0805179 del 14/10/2025, agli atti dell'ufficio, con la quale:

- si invitava Regione Toscana a definire tempestivamente la pianificazione della rete scolastica per l'a.s. 2026-2027 in conformità con la normativa vigente;
- si avvertiva, che tutti i danni subiti o subendi, anche in sede erariale, a causa e in conseguenza del mancato tempestivo dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2026/27 sulla base dei parametri definiti dal citato decreto 127 del 2023 come aggiornato dal decreto 124 del 2025, saranno a carico di Regione Toscana;
- si richiamavano, con riferimento al punto precedente, le disposizioni di cui al D.L. n. 19 del 1 marzo 2024.

Accertato che la mancata realizzazione degli obiettivi previsti dal decreto interministeriale n. 124 del 30/06/2025 in termini di numero di accorpamenti/fusioni potrebbe determinare, secondo le indicazioni ministeriali, un possibile danno erariale da recuperare in termini di risorse assegnate all'ente regione, anche su diverse fonti di finanziamento.

Dato atto che Regione Toscana ha inoltrato una specifica istanza di proroga al 30.11.2025. della rinnovata scadenza prevista dalla legge n. 20/2025 al 31/10/2025, per l'attuazione delle disposizioni previste dal decreto interministeriale n. 124/2025.

Tenuto conto delle elezioni per la nomina del presidente della Giunta Regionale e delle componenti e dei componenti del Consiglio Regionale della Toscana, svoltesi in data 12 e 13 ottobre 2025.

Per quanto sopra Regione Toscana è obbligata dal Ministero alla riapertura del procedimento regionale di definizione degli istituti scolastici cui attribuire in via esclusiva il contingente organico dei dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi definito con il decreto interministeriale n. 124/2025, senza voler prestare acquiescenza ad una regolamentazione temporale ritenuta illegittima, medio tempore, ovvero sino al prossimo pronunciamento della Corte Costituzionale.

Per l'a.s. 2026/2027 come primo adempimento stabilito dalla normativa regionale (DPGR 47/r 2003), è prevista l'approvazione degli indirizzi da parte della Giunta Regionale, nei quali devono essere individuati i criteri per la scelta degli accorpamenti necessari imposti dalla normativa statale. Per quanto sopra descritto allo stato attuale risultano presenti sul territorio regionale 466 istituzioni scolastiche autonome (compresi CPIA e educandi).

Risulta necessario, per adempiere alle disposizioni di cui sopra, **procedere all'accorpamento di n. 16 istituzioni scolastiche.**

I piani della Città Metropolitana e delle Province coinvolte dovranno indicare chiaramente:

- se trattasi di fusione mediante costituzione di nuove istituzioni scolastiche (che quindi risulteranno assegnatarie di un nuovo codice meccanografico) la sede direttiva principale del nuovo Istituto scolastico e la nuova denominazione;
- se trattasi di accorpamento tra due istituzioni scolastiche, la sede direttiva principale dell'Istituto (che pertanto manterrà il medesimo codice meccanografico) e la eventuale nuova denominazione.

L'amm.ne regionale intende definire con il presente atto i criteri necessari per il rispetto di quanto previsto dal decreto interministeriale n. 124 del 30/06/2025, al fine di raggiungere l'obiettivo ivi prefissato.

I CRITERI UTILIZZATI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'UNIVERSO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE TRA LE QUALI E' NECESSARIO PROCEDERE AGLI ACCORPAMENTI RICHIESTI PER L'A.S. 2026/2027:

Al fine di individuare le istituzioni scolastiche da accorpare, ai sensi della nuova normativa nazionale, sono stati presi a riferimento i dati aggiornati resi disponibili dall'Ufficio Scolastico Regionale, riferiti all'organico di diritto dell'a.s. 2025/2026, forniti in data 21/05/2025. Sulla base di tali dati viene stilato un elenco ordinato di tutti gli istituti scolastici attualmente presenti in Toscana, di cui all'allegato B alla presente deliberazione; posto che, come già sopra evidenziato, si intende procedere in continuità con gli anni precedenti effettuando il dimensionamento della rete scolastica sulla base dello scostamento dai parametri fissati dalle previgenti norme (600 iscritte ed iscritti per i comuni non montani/400 iscritte ed iscritti per i comuni montani).

Preme precisare che tali parametri non indicano le soglie al di sopra delle quali non si determina candidatura all'accorpamento, ma rappresentano unicamente misure di riferimento per la definizione dell'elenco delle istituzioni candidabili agli accorpamenti.

In tale elenco, infatti, l'ordine viene definito sulla base dello scostamento percentuale, dal più basso valore negativo al più alto valore positivo, del numero di alunne ed alunni/studentesse e studenti risultante nei dati forniti dall'USR rispetto al parametro di:

- 400 alunne ed alunni nel caso dei Istituti aventi sede in un Comune con territorio interamente montano (così come individuati dalla L.R. n. 68/2011) e isolani;
- 600 alunne ed alunni per gli altri Istituti.

I criteri individuati dalla Regione Toscana al fine di individuare l'obiettivo in termini di numero di accorpamenti da effettuare per ciascuna Provincia sono i seguenti:

1. Gli accorpamenti dovranno aver luogo obbligatoriamente tra istituti facenti parte dei medesimi ambiti territoriali delle Conferenze per l'Educazione e l'Istruzione.
2. Al fine di salvaguardarne le specificità e garantire un presidio scolastico stabile, sono salvaguardate nell'elenco di cui all'allegato B le istituzioni scolastiche aventi la sede direttiva principale (come indicata dall'Ufficio Scolastico Regionale) in un Comune facente parte delle Aree interne ed individuato come "periferico" e "ultra-periferico" nell'allegato A alla Deliberazione della G.R. n.199 del 28-02-2022, in quanto soggette a maggiori criticità organizzative; qualora le operazioni di accorpamento di un istituto scolastico sito in un Comune che non sia periferico o ultra periferico coinvolgano altro istituto scolastico che invece è sito in territorio periferico o ultra-periferico, la sede direttiva dovrà essere attribuita a quest'ultimo; la denominazione attribuita sarà la stessa dell'istituto scolastico sito in territorio periferico o ultra-periferico.
3. Per le specificità delle istituzioni scolastiche, sono esclusi da qualsiasi operazione di accorpamento i CPIA e l'educando di Firenze.
4. Viene previsto, tenuto conto delle riduzioni di autonomie scolastiche da prevedersi nell'a.s. 2026/2027, un numero massimo di 1 accorpamento per Comune.

Applicando tali criteri e scorrendo nell'elenco approvato con l'allegato B, gli accorpamenti richiesti a livello provinciale risultano i seguenti:

Tabella 1:

PR	Numero accorpamenti
LU	4
PT	3
MS	3
FI	2
GR	2
SI	2
Totale	16

La Città Metropolitana di Firenze e le Province sopra riportate dovranno provvedere al numero di accorpamenti sopra previsti nei rispettivi piani di programmazione della rete scolastica, stabilendo un ordine di priorità degli stessi ai fini dell'eventuale salvaguardia, negli eventuali casi di:

- a) accorpamenti sovrannumerari di altri enti rispetto a quanto previsto nella tabella 1;
- b) di una modifica della normativa statale di riferimento che stabilisca, in una fase successiva all'approvazione dei seguenti indirizzi, un numero di accorpamenti diverso da quello attualmente stabilita dal decreto interministeriale n. 124/2025.

Le Province e la Città Metropolitana stabiliscono un ordine, attribuendo una priorità più alta a quegli istituti cui dare la precedenza nella salvaguardia nei casi di cui ai punti a) e b), qualora ne derivi una riduzione del numero di accorpamenti richiesti nella tabella 1.

L'eventuale non espressione della priorità ovvero l'omessa indicazione di un ordine di priorità, determina l'impossibilità per la Regione di ridurre il numero di accorpamenti richiesti nella tabella 1.

Al verificarsi dei casi di cui ai punti a) e b), la riduzione del numero degli accorpamenti richiesti per ciascun ente rispetto a quanto previsto nella tabella 1 è calcolata prendendo a riferimento gli istituti presenti nell'allegato B in ordine crescente dal valore più alto delle percentuali di scostamento da 400/600 alunne ed alunni/studentesse e studenti, valutati utili per il calcolo degli obiettivi di dimensionamento previsti nella tabella 1, a partire dall'Istituto Comprensivo di Capraia e Limite.

Esempio:

la Provincia di Grosseto prevede nel proprio piano n. 3 accorpamenti, quindi uno in più rispetto a quanto previsto dalla tabella 1; al fine del mantenimento del contingente di 16 accorpamenti, dovrà ridursi il numero di accorpamenti richiesto alla provincia di riferimento dell'ultimo istituto risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 2, 3 e 4 di cui alla pagina precedente (Istituto comprensivo di Capraia e Limite – Città Metropolitana di Firenze).

Ne consegue che il numero degli accorpamenti richiesto per la Città Metropolitana di Firenze sarà ridotto da 2 a 1.

Se il Piano della Provincia di Lucca prevede una salvaguardia (espresso in ordine di priorità) maggiore per l'Istituto Comprensivo di Capraia e Limite, rispetto al Liceo Classico Michelangelo di Firenze, allora ne consegue che l'accorpamento che sarà disposto con il Piano regionale sarà quello del Liceo Classico Michelangelo di Firenze.

Al fine di consentire a Province e Città Metropolitana di individuare le soluzioni più adatte alle specificità territoriali, in una logica di ampliamento delle possibilità di scelta, è data facoltà a tali enti di prevedere nei rispettivi piani accorpamenti di Istituti diversi da quelli individuabili in ordine di scorrimento dell'elenco di cui all'allegato B; per l'esercizio di tale facoltà Province e Città Metropolitana possono individuare ulteriori criteri autonomamente definiti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo la densità della popolazione studentesca infra provinciale e il ruolo delle singole istituzioni scolastiche nel contesto storico culturale del sistema di istruzione locale), purché:

- **sia garantito il numero di accorpamenti previsto nella tabella 1 per ciascuna Provincia;**
- **siano rispettati i criteri regionali 1, 2 e 3 sopra indicati.**

Non saranno valutate ammissibili le proposte di accorpamento incomplete, subordinate a condizione o espresse in modo indeterminato.

La mancata approvazione e/o il mancato invio dei piani da parte delle province-Città Metropolitana con le proposte di accorpamento (ammissibili come sopra specificato) entro la scadenza fissata dai presenti indirizzi costituiscono inadempimento rispetto alle previsioni delle presenti disposizioni.

In tale caso la Regione Toscana eserciterà il potere sostitutivo previsto dalla Legge Regionale n. 32/2002 individuando autonomamente, nell'ordine crescente dell'elenco riportato nell'allegato B e nel rispetto dei criteri 1, 2, 3 e 4 sopra indicati, le operazioni di accorpamento con mera comunicazione agli enti coinvolti, procedendo come segue:

- si procederà all'accorpamento tra istituti del medesimo grado siti nel medesimo Comune, se disponibili, o in territori confinanti se non disponibili nel medesimo Comune;
- se sussistono istituti scolastici nel medesimo territorio comunale si prenderà comunque a riferimento l'istituto con un numero più basso di studenti/studentesse; se non sono disponibili istituti scolastici nel medesimo territorio comunale si prenderà a riferimento l'istituto con un numero più basso di studenti/studentesse nei territori confinanti;
- la sede direttiva viene individuata nell'Istituto con maggior numero di studenti/studentesse;
- la denominazione del nuovo Istituto scolastico sarà determinata mediante l'unione dei nomi prevista nell'a.s. 2025/2026, ponendo dapprima il nome dell'istituto con il numero di studenti/studentesse più alto.

Nel caso in cui il potere sostitutivo sia esercitato nei confronti della Provincia di Pistoia si procederà come segue:

- si disporrà l'accorpamento dell'Istituto Tecnico Agrario di Pescia D.Anzillotti (Cod. mecc. PTTA010004);
- si disporrà l'accorpamento contestuale degli Istituti Comprensivi Berni di Lamporecchio (Cod. mecc. PTIC81800Q) e Ferrucci di Larciano (Cod. mecc. PTIC81300L), tenendo conto di quanto sopra previsto per la definizione delle operazioni di accorpamento nel caso di esercizio del potere sostitutivo;
- si disporrà un ulteriore accorpamento del successivo istituto scolastico della provincia di Pistoia in ordine di elenco di cui all'allegato B.

In caso di esercizio del potere sostitutivo regionale non potranno essere più accolte richieste di alcun tipo provenienti da qualsiasi soggetto, coinvolto direttamente o no dalle operazioni di accorpamento, relative alla scelta dell'istituto da accorpare, alla sua denominazione o alla individuazione della sede direttiva.

TEMPISTICA e SISTEMA INFORMATIVO:

Le Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, le Province e la Città Metropolitana dovranno indicare le proposte di accorpamenti/fusioni per l'a.s. 2026/2027, mediante la seguente procedura:

ENTRO IL 10/11/2025: approvazione delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione dei piani annuali zonali di accorpamento/fusione delle istituzioni scolastiche del proprio territorio (infanzia e primo ciclo).

In presenza di più richieste attinenti allo stesso grado di scuola le Conferenze Zonali (per l'infanzia ed il primo ciclo) sono tenute ad individuare obbligatoriamente l'ordine di priorità (assegnando un numero univoco per ciascuna richiesta) nei piani zonali.

Nel caso di rilevata non conformità ai presenti indirizzi verrà data comunicazione alla Conferenza Zonale competente, fissando un termine per la risposta e per l'approvazione di un nuovo piano che rimuova le difformità contestate.

Decorso inutilmente tale termine si procederà secondo quanto stabilito dai presenti indirizzi.

ENTRO IL 18/11/2025: approvazione da parte delle Province e della Città Metropolitana di Firenze dei piani di accorpamento/fusione delle istituzioni scolastiche del proprio territorio (comprensivo di tutte le proposte del primo e secondo ciclo) e trasmissione entro la medesima scadenza al Settore Regionale competente "Educazione e Istruzione" a mezzo PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it

Tale data assume valore di scadenza perentoria: la mancata approvazione e/o il mancato invio dei piani da parte delle province-Città Metropolitana entro tale scadenza costituiscono inadempimento rispetto alle previsioni dei presenti indirizzi.

In tale caso la Regione Toscana non accoglierà i piani afferenti agli accorpamenti/fusioni, esercitando il potere sostitutivo laddove previsto nei presenti indirizzi.

Costituisce altresì, motivo di non accoglimento dei Piani provinciali e della Città Metropolitana la omessa esplicitazione nel testo dell'atto approvato del percorso di concertazione previsto dal DPGR 47r 2013.

Gli allegati ai piani provinciali e della Città Metropolitana devono essere approvati utilizzando obbligatoriamente i file resi disponibili dal settore Educazione ed Istruzione.

In presenza di più richieste attinenti allo stesso grado di scuola le Province/Città Metropolitana di Firenze sono tenute ad individuare obbligatoriamente l'ordine di priorità (assegnando un numero univoco per ciascuna richiesta) nel piano provinciale e nel sistema informativo pena l'irricevibilità delle stesse da parte della Regione.

I Piani annuali delle Province e della Città Metropolitana inviati saranno sottoposti a verifica di conformità ai presenti indirizzi da parte della struttura regionale competente. Nel caso di rilevata manifesta non conformità ai presenti indirizzi il settore regionale competente si riserva di dare comunicazione, anche informale, alla Provincia competente o alla Città Metropolitana.

In assenza di adeguamenti si procederà, secondo i seguenti indirizzi, al non accoglimento delle proposte ovvero all'esercizio del potere sostitutivo.

ENTRO IL 30/11/2025: approvazione da parte della Giunta Regionale della Deliberazione di approvazione della programmazione della rete scolastica per l'a.s. 2026/2027.

Tali scadenze potranno essere derogate qualora intervengano modifiche normative non prevedibili all'atto dell'approvazione dei presenti indirizzi.

Regione Toscana valuterà positivamente le ulteriori successive disposizioni legislative che modifichino le disposizioni previste decreto interministeriale n. 124/2025 in termini di riduzione degli accorpamenti/fusioni da realizzarsi in Toscana, così come accaduto nei due anni precedenti.